



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revisione – art. 63, comma 4, lett. a) CGS – nuove prove - provvedimento di archiviazione – inidoneità - efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria – efficacia di giudicato – solo per la sentenza irrevocabile di assoluzione –

Descrizione

E' inammissibile l'istanza di revisione fondata su un provvedimento di archiviazione penale in quanto tale provvedimento, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l'esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.) (CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020; in termini già CGF, Sez. V, n. 115/2009-2010. Solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all'emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria (CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 6/2024-2025). La norma federale di riferimento dell'ipotesi di revisione per *"inconciliabilità"* tra decisioni appare plasmata su quella di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., la quale parimenti richiede che il confronto revisionale avvenga con i fatti stabiliti in *"altra sentenza irrevocabile"*, resistendo pertanto l'originaria pronuncia affermativa della responsabilità ad ogni altro provvedimento che non sia munito di tale ineludibile qualificazione processuale. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2024, ha ribadito il carattere *"neutro"* del provvedimento di archiviazione, *"ad ogni effetto giuridico"*.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 62/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art. 630, comma 1, lett. a), C.P.P.

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0062 CFA del 12 dicembre 2024 (Sig. Antonio Bellavista-PF)